



**Comune di Lazise**  
Provincia di Verona

## COPIA

n. 43 Registro deliberazioni  
del 30-11-2011

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

L'anno **duemilaundici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:00** in Lazise nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

<b>FRANCESCHINI RENZO</b>	<b>Presente</b>
<b>MARINONI Fabio</b>	<b>Presente</b>
<b>BERGAMINI Damiano</b>	<b>Presente</b>
<b>BERTOLDI Claudio</b>	<b>Presente</b>
<b>ADAMI Diego</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANETTI Diego</b>	<b>Presente</b>
<b>MARAI STEFANO</b>	<b>Presente</b>
<b>CARATTONI Agostino</b>	<b>Presente</b>
<b>TOMMASINI Flavio</b>	<b>Presente</b>
<b>ALLEGRI LAURA</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCATO MARCO</b>	<b>Presente</b>
<b>BERTASI FEDERICO</b>	<b>Presente</b>
<b>SEBASTIANO LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>BENONI GIORGIO</b>	<b>Assente</b>
<b>ZENARI GILIOLA</b>	<b>Presente</b>
<b>CAMPAGNARI Roberto</b>	<b>Presente</b>
<b>AZZALI EUGENIO</b>	<b>Assente</b>

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario il Dott. ABRAM PAOLO.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCHINI RENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

**Il Segretario Comunale**  
F.to (ABRAM PAOLO)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011

VISTO l'art. 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, rubricato "partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo", così come approvato con legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni l'istituzione del Consiglio Tributario;

CONSIDERATO che la costituzione di detto consiglio era già prevista dall'art. 44, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quale organo ausiliario a disposizione dell'ente comunale per l'attività di collaborazione con il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, finalizzata all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

PRESO ATTO che la nuova disposizione legislativa stabilisce che: "i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto";

VERIFICATO che presso questo ente comunale non si è provveduto ad istituire il Consiglio Tributario;

CONSIDERATO che le funzioni che dovrà svolgere il Consiglio Tributario saranno analoghe a quelle attribuite al precedente organo individuato dal richiamato D.P.R. 600/73, pur in un contesto normativo notevolmente diverso rispetto a quello in cui era stato emanato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

EVIDENZIATO, tuttavia, che il legislatore non ha fornito, al momento, ulteriori indicazioni e/o chiarimenti sugli effettivi compiti che il Consiglio Tributario dovrà assolvere;

VERIFICATO che, comunque, per la mancata approvazione del regolamento de quo non è prevista, al momento, alcuna applicazione di sanzioni;

RITENUTO, tuttavia, opportuno rispettare l'adempimento in parola provvedendo all'approvazione di un regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario;

RAVVISATA l'opportunità di riportare nel regolamento almeno le disposizioni generali, prevedendo la possibilità di integrarlo non appena verranno posti alcuni chiarimenti in ordine alle funzioni che dovrà assumere il costituendo Consiglio Tributario;

CONSIDERATO che dal tenore delle nuove disposizioni normative, il nuovo organo avrà comunque il compito di intervenire nell'attività di accertamento tributario e contributivo che l'ente comunale svolgerà in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che questo ente comunale ha provveduto ad esaminare ed approvare con delibera della Giunta Comunale n. 141 del 20.10.2011, esecutiva, la convenzione con l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 1 per collaborare all'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

CONSIDERATO che l'organo per il quale viene approvato il regolamento per il suo funzionamento dovrà svolgere funzioni inerenti all'attività di contrasto dell'evasione fiscale che l'ente comunale potrà svolgere in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;

VISTO l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente la quale ha esaminato il regolamento nelle seduta del 10 novembre 2011 giusto verbale n. 24580;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti

## **D E L I B E R A**

di approvare l'allegato regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario  
composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**COMUNE DI LAZISE  
PROVINCIA DI VERONA**



**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO TRIBUTARIO**

allegato alla delibera di C.C. n. del

# INDICE

<b>Titolo I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Tributario .....	3
Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario .....	3/4
Art. 3 - Rapporti con l'Agenzia del Territorio.....	4
<b>Titolo II - STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 - Componenti e criteri di nomina.....	4/5
Art. 5 - Requisiti ed incompatibilità per la nomina.....	5
Art. 6 - Durata e struttura del Consiglio Tributario .....	5
<b>Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO .....</b>	<b>6</b>
Art. 7 - Organigramma, convocazione e validità delle sedute .....	6
Art. 8 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale.....	7
Art. 9 - Doveri dei Consiglieri.....	7
Art. 10 - Rimborso spese.....	7

## **Titolo I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Tributario**

1. Il Comune di Lazise in applicazione dell'art. 18 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122 del 30/07/2010, disciplinante la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del DL 30 settembre 2005, n. 203, istituisce il Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio Tributario coadiuva gli Uffici Finanziari dell'Amministrazione Locale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed alle individuazioni dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia.

### **Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 DPR n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del DL 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche e giuridiche residenti o con sede nel territorio comunale, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime dichiarazioni.
2. Per il fine suddetto il Consiglio Tributario provvede a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune sia ad altre PP.AA. competenti; raccoglie dati e notizie desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche e giuridiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del

Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS.

### Pag. 3

3. Il Consiglio Tributario esamina, inoltre, le segnalazioni relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del DPR n. 600/73, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
4. Ai fini del rispetto del termine suddetto, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di 50 giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

### Art. 3 - Rapporti con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine  
alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del DL 31.05.2010 n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che risultino dichiarati al Catasto.

## Titolo II - STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

### Art. 4 - Componenti e criteri di nomina

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale, **dei quali almeno 2 indicati dall'opposizione. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione segreta.**
2. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei  
requisiti per la nomina, il Consiglio Comunale ne prenderà atto, su indicazione formale del Consiglio Tributario, provvedendo ad eleggere i nuovi membri nelle forme di cui al comma precedente.

3. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario, presiede il collegio il componente più anziano di età e come verbalizzante verrà incaricato il Segretario Comunale in carica.

#### **Pag. 4**

4. Decade d'ufficio dall'incarico il membro del Consiglio Tributario che rimanga assente senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive o nel caso di liquidazione dell'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento. Il Consiglio può stabilire in sede di prima convocazione, a maggioranza assoluta dei membri e non relativa, ulteriori decadenze d'ufficio.

#### **Art. 5 - Requisiti ed incompatibilità per la nomina**

1. Possono essere nominati membri del Consiglio Tributario i soggetti che, contestualmente, godono dei diritti civili e politici, possiedono i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale, risiedono nel territorio del Comune e sono iscritti nelle liste elettorali del medesimo, non hanno riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario i soggetti che ricoprono la carica di parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e comunali, i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali del medesimo distretto del Comune, i dipendenti del Comune, i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, i magistrati tributari, le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinnanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie. Non possono inoltre far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado.

#### **Art. 6 - Durata e struttura del Consiglio Tributario**

1. I Consiglieri Tributarî durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivamente.
2. Il Consiglio Tributario deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei propri compiti. Qualsiasi determinazione da trasmettere al Comune verrà ratificata dal Consiglio a maggioranza dei presenti la seduta.
3. Il Consiglio Tributario nomina nella prima seduta utile dalla propria formazione un Presidente ed un Vicepresidente nelle forme di cui agli articoli successivi. Ugualmente verrà eletto un Segretario.



### **Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

#### **Art. 7 - Organigramma, convocazione e validità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in caso di ulteriore assenza di quest'ultimo dal membro più anziano di età. Le sedute del Consiglio Tributario non sono aperte al pubblico.
2. Alle sedute possono sempre presenziare, senza voto deliberativo, il Sindaco e l'Assessore competente in materia finanziaria.
3. Di ogni seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un sostituto nominato per quella sola seduta da chi presiede il consesso. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dai rispettivi sostituti.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; la convocazione può essere promossa anche dal Sindaco, dall'Assessore competente in materia finanziaria ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Tributario a mezzo di apposita richiesta scritta da far pervenire al Presidente del Consiglio Tributario. In tal caso quest'ultimo dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri del Consiglio Tributario per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica con ricevuta di avvenuta lettura, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore. Le sedute devono avvenire nei locali del Comune.
6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero in sua assenza del Vicepresidente.

#### **Art. 8 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del solo Presidente al solo **Segretario Comunale** e previo consenso di quest'ultimo, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

#### **Art. 9 - Doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle sedute, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio per tutto quanto avuto a conoscenza nel corso del proprio Ufficio.
2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale ovvero; del proprio coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, di persone con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L'inosservanza di detta disposizione comporta la nullità non sanabile della relativa determinazione.

#### **Art. 10 - Rimborso spese**

1. I membri non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.

**SINDACO: “PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.** *La trattazione è riservata al Consigliere capogruppo Bergamini, prego”.*

**CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO:** *“L'istituzione di questo Consiglio Tributario era già prevista da una legge nel 1973, tuttavia da allora pochissimi enti locali, pochi Comuni, poche Province hanno provveduto all'istituzione di questo organo per motivi di delicatezza e di difficoltà nella gestione di questo Consiglio, tuttavia quest'anno il Decreto Legislativo 138, convertito nella Legge 148/2011 ha previsto l'obbligo da parte anche del nostro Comune di adozione di questo Consiglio Tributario, essendo il nostro Comune un Comune superiore a 5.000 abitanti. La motivazione per la quale il Governo italiano ha provveduto obbligatoriamente a fare istituire questo organo in più ai vari Comuni superiori ai 5.000 abitanti deriva dal problema economico e finanziario in cui tutto il mondo è coinvolto, in particolare l'Europa e in particolare l'Italia; attraverso l'istituzione di questo Consiglio Tributario gli eventuali accertamenti di evasione riscontrati rientrano al 100% nelle tasche e nell'erario comunale, diversamente se noi non andassimo ad approvare il Regolamento di questo Consiglio Tributario gli eventuali accertamenti non entrerebbero nel nostro bilancio. Il nuovo organo avrà il compito di intervenire nella attività di accertamento tributario e contributivo e questo Consiglio Tributario svolgerà una collaborazione, un lavoro d'equipe con l'Agenzia delle Entrate. Già il nostro Comune ha provveduto all'approvazione di una delibera di Giunta attraverso la quale è stata istituita la convenzione tra il nostro Comune e l'Ufficio delle Entrate, il Regolamento è già passato anche in Commissione Consiliare Permanente e qui vorrei ringraziare tutti i Commissari della Commissione che si sono espressi all'unanimità e quindi anche il contributo di Laura Allegri, che questa sera abbiamo sentito ha cambiato gruppo, però sul Regolamento ha collaborato in maniera proficua. I punti salienti di questo Regolamento sono i seguenti: funziona in maniera bilaterale, ossia che l'idea dell'accertamento può partire sia dall'Agenzia delle Entrate che dalla Commissione che stiamo per istituire, sarà formata da N. 5 Commissari dei quali N. 3 di maggioranza e almeno N. 2 indicati dall'opposizione, possono essere nominati membri del Consiglio Tributario i soggetti che godono dei diritti civili e politici, che possiedono i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale, che siano residenti nel nostro Comune e che siano iscritti nelle liste elettorali e non abbiano riportato condanne per violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto. Non possono, inoltre, fare parte del Consiglio Tributario i soggetti che ricoprono la carica di amministratore presso Pubbliche Amministrazioni, ovviamente fanno parte di questi i Consiglieri Comunali, gli impiegati degli uffici finanziari, i dipendenti comunali e le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici giudiziari. Il Consiglio dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li elegge in Consiglio Comunale e non è previsto il gettone di presenza, non sono previsti compensi o rimborsi spese per i Commissari.*

*Questo è quanto, siamo consapevoli della delicatezza della materia, tuttavia ci è imposta dalla legge l'approvazione sia del Regolamento che l'istituzione del Consiglio Tributario”.*

**CONSIGLIERE ZENARI GILIOLA:** *“Velocemente perché dopo devo andare: siccome ho fatto parte della Commissione, abbiamo dato un’occhiata al Regolamento, l’abbiamo visto, controllato etc. ed è stato approvato anche da altri comuni, non riguarda questa deliberazione però io volevo rinnovare la raccomandazione che ho fatto in particolare come commissario sulla necessità di individuare e scegliere componenti tra persone di comprovata moralità e saggezza, di cui comunque almeno un paio che conoscano bene la materia e abbiano la necessaria preparazione professionale, questo perché andrà ad esaminare chiaramente gli accertamenti che verranno anche da parte dell’Ufficio Imposte e quindi è giusto che abbiano questa competenza. Volevo solo leggere questa parte, grazie”.*

**SINDACO:** *“Se il Consigliere Bergamini ha terminato l’esposizione lasciamo aperta la discussione. Ci sono interventi? No, passiamo alla votazione”.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA** la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO”;**
- CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
- RITENUTO** di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO** conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- A** seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:  
Presenti:15  
Assenti:2 (Benoni Giorgio, Azzali Eugenio)  
Favorevoli:15

### **DELIBERA**

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ABRAM PAOLO responsabile dell'Ufficio TRIBUTI, nell'avanzare la suddetta proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L. - **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

\*\*\*\*\*

Lazise, lì 21-11-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to (ABRAM PAOLO)*

---

---



**Comune di Lazise**  
Provincia di Verona

***Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30-11-2011***

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*F.to* FRANCESCHINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to* ABRAM PAOLO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line il 15-12-2011 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Lazise, 15-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to* (ABRAM PAOLO)

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lazise, lì 15-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(ABRAM PAOLO)

---

---

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....  
per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,  
n. 267.**

Lazise, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to* (ABRAM PAOLO)